

Prot. 35/2022

Roma, 29 gennaio 2022

**Alle Pro Loco Associate UNPLI APS
LORO SEDI
Ai Presidenti Comitati Regionali UNPLI APS
LORO SEDI
Alle Segreterie Regionali UNPLI APS
LORO SEDI**

Oggetto: Nota informativa n. 11

Gent.mi Presidenti, di seguito si fornisce una nota informativa attinente ad alcune problematiche di ordine generale, le quali sono state oggetto di novità e chiarimenti che si ritiene sia utile portare alla Vostra Cortese attenzione in vista di scadenze ed adempimenti riguardanti la vita associativa delle nostre Pro Loco associate UNPLI APS.

Le novità del decreto sull'assicurazione dei volontari

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, pubblicato lo scorso 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2).

Si tratta di un decreto attuativo di fondamentale importanza, che va a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 14 febbraio 1992.

Gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore

È bene ricordare come il codice del Terzo settore (art. 18, c.1) abbia previsto l'obbligo per gli Ets che si avvalgono di volontari di assicurarli:

- contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa.

L'obbligo assicurativo è oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgono dell'azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).

Altro fondamentale elemento di differenziazione rispetto al passato, è che ad oggi non vi è più alcun dubbio che una persona possa svolgere attività di volontariato per un Ets senza essere necessariamente associata allo stesso.

Da ciò discende che ogni ente del Terzo settore che si avvalga di volontari deve tenere il **registro dei volontari** (nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l'ente, che possono essere anche associati dello stesso ma possono anche non esserlo) in modo distinto dal **libro degli associati** (nel quale sono contenuti i soci dell'ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso, ma possono anche non esserlo).

Il codice del Terzo settore specifica che nel registro devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l'ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale.

Né il codice né il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 definiscono cosa si intenda per "occasionale", a parte precisare che **possono essere tali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale**: è quindi lasciato ai singoli enti il compito di definire tale nozione i quali, per distinguere i volontari non occasionali (e quindi iscritti al registro) da

Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 56569836 • e-mail: segreteria nazionale@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

quelli occasionali, potrebbero assumere come criteri quelli dell'**assiduità** e della **continuatività** del proprio impegno.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale.

Quello che invece il codice e il nuovo decreto specificano in modo chiaro e netto è che gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari "non occasionali" che per quelli "occasionali".

Le modalità di tenuta del registro dei volontari

Gli enti del Terzo settore devono quindi predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari "non occasionali".

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (dovrebbero poterlo fare anche i singoli uffici del Runt), che deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:

1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
3. la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Rispetto al precedente decreto del 1992, non vi è più l'obbligo di "barrare" e "firmare" il registro da parte del soggetto preposto alla sua tenuta ogni volta che esso venga modificato; rimane comunque sempre l'obbligo di aggiornare il registro nel momento in cui si verifichi una qualche variazione rispetto ai soggetti che svolgono attività di volontariato per l'ente, il quale dovrà poi comunicare in modo tempestivo i dati del registro all'impresa assicuratrice, secondo le modalità e i tempi concordati con quest'ultima.

Per quanto riguarda gli eventuali volontari "occasionali", l'ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell'impresa assicuratrice.

Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari "occasionali", in una sezione apposita e separata rispetto a quelli "non occasionali": in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari "non occasionali" ed elencati in precedenza.

Altra importante novità è la possibilità di tenere il registro anche in **forma elettronica e/o telematica**, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, richiamando nello specifico anche le modalità previste dall'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

Sempre in relazione ai registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, il decreto prevede che essi possano essere messi a disposizione anche da parte delle **reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti**: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro, il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell'obbligo di tenuta del registro. Qualora l'ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

A tal fine da parte della rete associativa UNPLI APS è allo studio un modello di registro dei volontari con sistema elettronico e/o telematico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M del 6 ottobre 2021, da mettere a disposizione delle Pro Loco aderenti.

Le polizze assicurative

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 prevede che le polizze assicurative stipulate dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono, possano essere "collettive" o "numeriche", e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 56569836 • e-mail: segreteria@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

Le polizze appena menzionate, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi nei confronti di una pluralità di soggetti e, nello specifico, dei volontari “non occasionali” iscritti al registro (sia in fase di stipulazione della polizza che in fase di successivo aggiornamento) e di quelli “occasionalisti” sulla base della documentazione relativa ad essi.

È precisato infine che per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione. Per quanto riguarda invece i volontari “occasionalisti”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Il controllo e la conservazione della documentazione

I controlli sulle coperture assicurative stipulate dagli Ets spettano all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che lo esercita nello specifico nei confronti delle imprese di assicurazione.

Sono invece di competenza degli uffici del Runtis, così come degli altri soggetti autorizzati, i controlli sulla documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari “non occasionali” e “occasionalisti”, la quale deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni.

Modifiche alla piattaforma per i ristori al Terzo settore

Dal 27 gennaio 2022 ed **entro il prossimo 4 febbraio** le Pro Loco iscritte nei Registri Regionali e Nazionali di promozione sociale, operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto, che vogliono richiedere i ristori per l’emergenza Covid19 stanziati dall’Avviso n. 290/2021 del 20 dicembre 2021 (art. 246 del dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77), pubblicato sul sito dell’Agenzia per la Coesione territoriale, **possono farlo anche se nel corso del 2020 si sono avute entrate superiori all’anno 2019.**

La modifica arriva a seguito delle interlocuzioni tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha portato a una modifica della piattaforma in cui presentare l’istanza.

L’eventuale punteggio basso non preclude, infatti, l’erogazione del contributo considerato che esso viene riconosciuto anche in base al requisito relativo al numero degli associati.

Il 21 gennaio, inoltre, sono state aggiornate e ampliate anche le **Faq** relative all’accesso e alla compilazione della domanda, che in copia si allegano e alle quali si raccomanda di porre attenzione ai fini di chiarire i diversi aspetti legati ai requisiti di presentazione dell’istanza.

Si ricorda che l’istanza potrà essere caricata tramite la piattaforma elettronica “Ets Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link <https://servizi.lavoro.gov.it> e seguendo le indicazioni fornite nel Manuale utente disponibile sul sito www.lavoro.gov.it che era stato già fornito con precedente comunicazione a tutte le Segreterie Regionali.

Canone RAI – Procedure di esonero dal pagamento per il 2021

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 518/2021 del 18 ottobre 2021, trasmessa ai Presidenti dei Circoli Pro Loco e relativa all’esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo speciale a favore delle “*strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo Settore*”, si informa che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Fiscali, con propria Risoluzione n. 6/E del 25 gennaio 2022, ha dato indicazioni per il riconoscimento ai beneficiari, ovvero a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021, di un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone così come disposto dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è stato istituito il codice tributo “6958” denominato “**CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**”.

Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 56569836 • e-mail: segreteria nazionale@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell’art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

Ai fini della compilazione del modello di pagamento F24, per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, si rimanda alle indicazioni della **Risoluzione 6/E** allegata alla presente nota.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte alla RAI, inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC dell'ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web <http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>.

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ex art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – Ulteriori chiarimenti

Il decreto fiscale (decreto-legge n. 146 del 2021) ha introdotto l'obbligo, a carico dei committenti, di comunicare preventivamente l'avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all'Ispettorato territoriale del lavoro. La disposizione si inserisce in un quadro di disposizioni volte a prevenire l'utilizzo di lavoratori in nero nei luoghi di lavoro.

Con la nota congiunta n. 29 dell'11 gennaio 2022, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali hanno fornito le prime indicazioni in merito alle modalità operative per effettuare la comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. L'ulteriore nota congiunta n. 109 del 27 gennaio 2022 ha disposto importanti ed auspicati chiarimenti in merito ai soggetti obbligati, con particolare riferimento agli enti non profit.

I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di **FAQ**, le quali costituiscono parte integrante della presente nota.

Tra queste la numero 1 ha precisato che **gli Enti del Terzo Settore (Ets) che svolgono solamente attività non commerciale** (e che quindi operano con il solo codice fiscale) non devono adempiere all'obbligo di comunicazione in quanto non sono considerati "imprenditori".

La nota comunque distingue tra:

- **gli enti non profit che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale), i quali non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo;**
- **gli enti non profit che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali: in tali situazioni l'obbligo di comunicazione scatta solo "con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale".** Provando a fare un esempio: se un'associazione organizza un corso di formazione rivolto a terzi a pagamento e il docente è inquadrato come lavoratore autonomo occasionale, l'ente avrà l'obbligo di comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro l'avvio della prestazione poiché la stessa si inserisce in un'attività di tipo commerciale; qualora lo stesso corso, tenuto dallo stesso soggetto, fosse invece svolto in maniera gratuita e senza quindi chiedere nulla ai partecipanti, in quel caso non vi sarebbe l'obbligo per l'ente di comunicare l'avvio della prestazione occasionale.

Confidando in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della presente nota informativa, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

Il Presidente UNPLI APS
Dot. Antonino La Spina



Sede Nazionale

Piazza Flavio Biondo, 13 • 00153 ROMA • Tel. 06 99223348 – 06 56569836 • e-mail: segreteria nazionale@unpli.info - www.unpli.info

Associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale - Ente Nazionale a Finalità Assistenziali ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n.640 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 25/08/91 n. 287 - Appartenente al FORUM Permanente del Terzo Settore – Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 7/12/2000 n.383 con il n. 56 - C.F. 91031800583 - P.I. 06177651004

RISOLUZIONE N. 6/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 25 gennaio 2022

OGGETTO: Canone speciale RAI - istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che *“Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”*

Il successivo comma 6 del citato articolo 6 prevede, tra l'altro, il riconoscimento di *“[...] un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto [...]”*.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari - ovvero a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 - l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6958”** denominato **“CREDITO D'IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito*

compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Al fine di controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo spettante, il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.; pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web <http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente



*Direzione centrale
coordinamento giuridico*

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti.

Facendo seguito alla nota prot. n. 29 dell'11 gennaio u.s. si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione in oggetto, anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati.

I chiarimenti, al fine di semplificarne la lettura, sono riportati sotto forma di FAQ, le quali costituiscono parte integrante della presente nota. Le stesse FAQ, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot.729 del 26 gennaio 2022, potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA
COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Maria CONDEMI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO
GIURIDICO DELL'ISPELTO RATO NAZIONALE DEL LAVORO

Danilo PAPA

1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell'11.01.2022 "... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori". Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell'11.01.2022). Nel caso in esame, l'attività è invece inquadrabile nell'ambito dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "*sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale*".

3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato alla FAQ n. 2.

4. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell'11.01.2022, le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono tra l'altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.

In ragione della *ratio* della norma volta a "*...contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale*" e della sua collocazione all'interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

6. L'adempimento di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

8. Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9. L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5